

## Edizione di sabato 21 giugno 2014

### LAVORO E PREVIDENZA

[L'attuazione del Jobs Act da parte della contrattazione collettiva](#)

di Luca Vannoni

### PATRIMONIO E TRUST

[Blind trust e conflitto di interessi](#)

di Luigi Ferrajoli

### CONTABILITÀ

[Lavoro accessorio, regole e adempimenti contabili](#)

di Viviana Grippo

### CASI CONTROVERSI

[Ancora sulla tassazione del brevetto](#)

di Giovanni Valcarenghi

### ACCERTAMENTO

[Pronti, partenza, via al nuovo redditometro!](#)

di Leonardo Pietrobon

## LAVORO E PREVIDENZA

---

### ***L'attuazione del Jobs Act da parte della contrattazione collettiva***

di Luca Vannoni

Attuando le possibilità di deleghe previste dal **DL 34/2014 (c.d. Jobs Act)**, Federalberghi, CGIL, CISL e UIL hanno sottoscritto un importante accordo, in riferimento al **contratto a termine** e **l'apprendistato**, per il settore del turismo.

Con l'accordo stipulato in data **16 giugno 2014**, il settore Turismo Federalberghi è tra i primi a essere intervenuto nella regolamentazione del contratto a termine e dell'apprendistato, sfruttando le deleghe alla contrattazione collettiva con l'intento di rendere congrua quest'ultima con la normativa ora vigente, a seguito delle recente modifiche apportate a questi due contratti dal DL 34/2014, il c.d. Jobs Act.

La rapidità dell'intervento trova, ovviamente, ragione nell'inizio della stagione estiva, dove le esigenze di gestire consistenti flussi di clientela, sia di attività stagionali sia di attività ad apertura annuale con picchi produttivi, portano a un utilizzo intenso del contratto a termine.

Andiamo a vedere, relativamente quest'ultimo contratto, le disposizioni introdotte.

Innanzitutto, sono stati "confermati" i limiti quantitativi di utilizzo nel settore, con 4 lavoratori a termine per le imprese fino a 4, 6 da 5 a 9, con un aumento progressivo fino ad arrivare alle imprese con oltre 50 dipendenti, dove il limite diviene una percentuale, il 20%.

**Tale disposizione disinnesca, quindi, la regolamentazione normativa contenuta nell'art. 1 del D.Lgs. 368/2001**, come modificato dal DL 34/2014, in base al quale, come è oramai noto, l'eliminazione delle causali è stata bilanciata dall'introduzione di un limite quantitativo di utilizzo, pari al 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio di ogni anno.

Come conferma il recente accordo Federalberghi, tale limite normativo, in virtù del richiamo, previsto sempre nell'art. 1 del D.Lgs. 368/2001, all'art. 10, comma 7 della stessa norma, è cedevole rispetto all'intervento della contrattazione collettiva.

Oltre all'aumento della quantità di lavoratori a termine utilizzabili, l'accordo definisce anche **specifiche regole per il computo**.

Innanzitutto si prevede che nel computo dei lavoratori a tempo indeterminato **debbano rientrare anche i contratti di apprendistato**. In secondo luogo, il rispetto della percentuale

deve essere verificato **all'atto di attivazione dei singoli rapporti**, in base ai lavoratori iscritti a Libro Unico del Lavoro.

Molto importante è la disposizione in cui **si definiscono le esclusioni dai limiti di computo**: non rientrano i contratti a temine delle **aziende di stagione**, i contratti **per le nuove attività** (fino a 12 mesi, estensibili a 24 con accordo aziendale), **i contratti sostitutivi**, i contratti per **intensificazione dell'attività** e per le ipotesi di forza maggiore.

Oltre alle esclusioni già previste dal comma 7 dell'art. 10, il contratto aggiunge, come detto, le intensificazioni temporanee, individuate nei seguenti periodi:

- Connessi a festività, religiose e civili, nazionali ed estere;
- Connessi allo svolgimento di manifestazioni;
- Interessati da iniziative promozionali e/o commerciali;
- Di intensificazione stagionale e/o ciclica dell'attività in seno ad aziende ad apertura annuale.

A seguito dell'intervento operato, **i contratti tipici a termine del settore turismo sono esenti da limitazioni**. Alla luce di quanto detto, emerge chiaramente **la necessità di specificare la motivazione che ha giustificato l'assunzione a termine**: non tanto per una questione di legittimità del contratto, vista l'abrogazione delle causali, ma per poter applicare la vantaggiosa disposizione che esclude da vincoli quantitativi.

Viene, infine, fatta salva la possibilità, da parte della contrattazione di secondo livello, aziendale o territoriale, di intervenire in modifica delle disposizioni previste dall'accordo del 15 giugno 2014: disposizione anch'essa importante, in quanto la delega prevista consente un intervento in deroga alla contrattazione collettiva nazionale senza dover passare tra le incertezze interpretative della contrattazione di prossimità (art. 8, DL 138/2011).

L'accordo, sempre in materia di lavoro stagionale, ricorda, con un chiarimento a verbale, che anche i contratti stagionale per intensificazione dell'attività (art. 83 del CCNL Turismo Federalberghi) sono esclusi dall'obbligo di contribuzione dell'addizionale ASPI dell'1,4%.

L'accordo prosegue regolamentando altri due importanti istituti, il diritto di precedenza e la successione di contratti.

In materia di diritto di precedenza dei lavoratori stagionali, non vi sono particolari degni di nota, in quanto si conferma, di massima, la regolamentazione normativa. Molto più interessanti le deroghe previste in materia di successione, con l'esclusione dal limite massimo di 36 mesi per i lavoratori stagionali (anche per intensificazione) e per i lavoratori a cui viene riconosciuto un diritto di precedenza nella riassunzione, nei casi non previsti dalla legge o dal contratto collettivo.

In conclusione, non resta che sottolineare **l'importanza della contrattazione collettiva**

**nell'adeguare la regolamentazione dei rapporti alle esigenze del settore**, a livello nazionale come a livello aziendale: questo consente, non solo, di disapplicare limitazioni di ostacolo all'attività imprenditoriale, ma anche di evitare di applicare disposizioni legislative dal contenuto spesso incerto.

## PATRIMONIO E TRUST

### ***Blind trust e conflitto di interessi***

di Luigi Ferrajoli

La risoluzione dei **conflitti di interesse** che spesso sorgono in capo a titolari di cariche governative nazionali (Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo), regionali e locali, è tra i programmi dell'attuale governo.

La norma ad oggi in vigore è la **L. 215/2004 (cd. legge Frattini)**, il cui punto fondamentale è l'articolo 2, intitolato “**Incompatibilità**” che prevede che il titolare di cariche di governo, nello svolgimento del proprio incarico, non possa: “*a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare e da quelli previsti dall'articolo 1 e non inerenti alle medesime funzioni, ad esclusione delle cariche di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 13 febbraio 1953, n. 60; b) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici; c) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale; d) esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati; in ragione di tali attività il titolare di cariche di governo può percepire unicamente i proventi per le prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica; inoltre, non può ricoprire cariche o uffici, o svolgere altre funzioni comunque denominate, né compiere atti di gestione in associazioni o società tra professionisti; e) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico; f) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro privato*”.

Secondo la medesima norma, sussiste situazione di conflitto di interessi quando il **titolare** di cariche di governo partecipa all'adozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un **atto dovuto**, trovandosi in situazione di incompatibilità ovvero quando l'atto o l'omissione ha un'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della L. 287/1990, con **danno** per l'interesse pubblico.

Attualmente la Commissione Affari costituzionali della Camera sta esaminando quattro nuove **proposte di legge** sul tema che tratteggiano una disciplina che si differenzia dalla precedente in quanto finalizzato a dirimere il problema prima dell'assunzione dell'incarico **pubblico**; inoltre è previsto un sistema di incompatibilità più restrittivo rispetto al precedente oltre che un apparato sanzionatorio sotto forma di **ammenda pecuniaria** direttamente applicabile dall'Antitrust o da un'Autorità ad hoc.

E' stato invece confermato l'obbligo di dichiarazione dei casi dei conflitti di interesse, prevedendo un elenco tassativo di situazioni e di dati patrimoniali da **dichiarare**; inoltre, rispetto al quadro normativo vigente, viene esteso il novero dei soggetti obbligati.

Tra i mezzi di risoluzione del conflitto di interessi si segnala infine l'introduzione di un c.d. **blind trust**, ossia l'obbligo di conferimento del patrimonio ad un'unica società fiduciaria autorizzata ad operare mediante **mandato fiduciario** senza rappresentanza, ovvero l'affidamento ad una gestione fiduciaria.

Il ricorso a tale particolare forma di trust permetterebbe ai detentori di cariche governative di porre in essere un'amministrazione fiduciaria del proprio **patrimonio**, rinunciando a tutti i diritti di gestione.

In particolare, nell'ipotesi in esame, il **titolare-disponente** conferirebbe il proprio patrimonio ad un trustee che lo amministrerebbe per suo conto, ad esempio scegliendo le forme di **investimento** più opportune, con espresso divieto di rendiconto, fino alla scadenza di un termine o al verificarsi di determinate condizioni, quali la cessazione dalla carica assunta.

In questo modo il titolare-disponente, non conoscendo i settori economici nei quali è investito il patrimonio trasferito in **trust**, non potrà adottare misure o provvedimenti atti a favorire tali settori e le proprie aziende e, in ogni caso, trarre qualsiasi tipo di **vantaggio personale** dal proprio operato quale rappresentante della Pubblica Amministrazione.

Secondo tale impostazione, il blind trust rappresenterebbe una **soluzione** sicura, certa e trasparente in grado di limitare qualsiasi forma di conflitto di interesse evitando che coloro che agiscono nel **pubblico interesse** operino al solo scopo di perseguire e realizzare propri interessi privati.

## CONTABILITÀ

---

### **Lavoro accessorio, regole e adempimenti contabili**

di Viviana Grippo

Con il **D.L. n.112/08, convertito in L. n.133/08** hanno trovato regolamentazione le prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio. Si tratta di una particolare modalità di prestazione lavorativa, “saltuaria, occasionale e accessoria”, inizialmente prevista dalla L. n.30/02.

Il pagamento di tali prestazioni avviene attraverso “**buoni lavoro**” detti “**voucher**”.

Con tali buoni viene garantita sia la copertura previdenziale presso l’Inps che quella assicurativa presso l’Inail.

L’Inps con propria circolare n.94 del 27 ottobre 2008 ha chiarito che la disciplina si rende applicabile a tutte le attività agricole svolte a favore dei produttori agricoli aventi un volume di affari non superiore a €7.000 e poi con **successivi provvedimenti**, che di sotto si riportano, ne ha ampliato l’ambito applicativo:

- con la circolare Inps n.104 dal 1° dicembre 2008, ha esteso l’ambito di applicazione del lavoro accessorio ai settori del commercio, turismo e servizi;
- con la circolare n.44/09, l’Inps ha fornito indicazioni per l’applicazione del lavoro occasionale accessorio nel settore domestico;
- con la circolare n.76/09, l’Inps ha chiarito le modalità applicative per l’impresa familiare operante nell’ambito del commercio, del turismo e dei servizi;
- con la circolare n.88/09, l’Inps ha fornito indicazioni in merito all’ampliamento dell’ambito di applicazione del lavoro occasionale di tipo accessorio, ai sensi della L. n.33/09.

In seguito alle disposizioni introdotte dalla **Legge di riforma del mercato del lavoro (L. 92/2012)**, entrata in vigore il 18 luglio 2012, è possibile utilizzare i buoni lavoro in tutti i settori di attività e per tutte le categorie di prestatori.

**Committenti** di lavoratori occasionali di tipo accessorio possono essere le famiglie, gli enti senza fini di lucro, i soggetti non imprenditori, le imprese familiari operanti nei settori del commercio, turismo e servizi, gli imprenditori agricoli, gli imprenditori operanti in tutti i settori.

I **prestatori** che possono utilizzare il lavoro occasionale accessorio sono:

- pensionati: titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio;
- studenti nei periodi di vacanza compresi sabato e domenica;
- casalinghe;
- i cassintegriti;
- i titolari di disoccupazione ordinaria;
- i disoccupazione speciale per l'edilizia e i lavoratori in mobilità;
- lavoratori in part-time (con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale);
- i prestatori extracomunitari se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa.

Chiaramente la normativa prevede un **limite di carattere economico** per il prestatore, l'attività lavorativa di natura occasionale accessoria, infatti, non deve dare luogo a compensi superiori a €5.050 nette, nel corso di un anno solare, da parte di ciascun singolo committente. Di conseguenza, il limite di importo lordo per il committente è di €6.740.

Per i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito (cassintegriti, lavoratori in mobilità, titolari di disoccupazione ordinaria e di disoccupazione speciale per l'edilizia), il limite economico dei compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni di natura occasionale accessoria è di €3.000 per anno solare.

Come abbiamo detto il **pagamento della prestazione** avviene attraverso il sistema dei buoni, *voucher*, il valore nominale di questi è pari a €10, è disponibile anche un buono multiplo, del valore di €20 equivalente a due buoni non separabili e uno del valore di €50 equivalente a cinque buoni non separabili.

Il valore nominale è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata Inps, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell'Inail per l'assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio, pari al 5%.

I buoni sono disponibili per l'**acquisto** su tutto il territorio nazionale, presso le Sedi Inps.

I buoni cartacei acquistati dal committente, e non utilizzati, sono rimborsabili esclusivamente restituendoli presso le Sedi Inps, le quali emetteranno a favore del datore di lavoro un bonifico domiciliato per il loro controvalore e rilasceranno una ricevuta.

L'acquisto dei voucher può avvenire in modalità cartacea, ovvero telematica.

La **riscossione** dei buoni cartacei da parte dei lavoratori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale, è importante tuttavia che il buono contenga il corretto codice fiscale del committente/datore di lavoro, codice fiscale del prestatore/lavoratore, data di inizio e di fine della prestazione.

## Veniamo ora alle **registrazioni contabili**.

Abbiamo già detto che il valore nominale del *voucher* è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore, della contribuzione a favore dell'Inail per l'assicurazione anti-infortuni (7%), di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio, pari al 5%.

Quindi nel caso di voucher singolo da €10 nominali, il corrispettivo netto della prestazione, in favore del lavoratore, sarà pari a €7,50, nel caso invece di voucher multiplo da euro 50 il corrispettivo netto della prestazione, in favore del lavoratore, è pari a €37,50.

Ne consegue che nel caso di buono da euro 10 avremo:

- 1,3 contribuzione Inps
- 0,70 copertura assicurativa Inail
- 0,50 compenso al concessionario Inps
- 7,50 somma netta per il lavoratore

Al momento dell'acquisto dei buoni presso l'Inps, supponiamo nel numero di 10, la scrittura contabile da fare sarà la seguente:

Cassa voucher a Banca c/c 100,00

Al momento dell'utilizzo, supponiamo di due voucher, per la prestazione occasionale accessoria, avremo:

Diversi	a	Cassa voucher	20,00	
Costo lavoro accessorio			15,00	
Contributi Inps lavoro accessorio			2,60	
Costo Inail lavoro accessorio			1,40	
Compenso concessionario Inps			1,00	

I buoni non utilizzati possono essere **restituiti all'Inps**, in tal caso la scrittura contabile dovrà essere la seguente:

Banca a Cassa voucher 80,00

## CASI CONTROVERSI

### **Ancora sulla tassazione del brevetto**

di **Giovanni Valcarenghi**

La scorsa settimana abbiamo analizzato la casistica di un **soggetto privato che cede un brevetto** incassando un corrispettivo rilevante, ponendoci l'interrogativo se tali somme dovessero, o meno, essere tassate.

In quella prima analisi avevamo ipotizzato una prima soluzione, tra le due che si contrappongono in dottrina, tesa a confermare la irrilevanza della somma in forza del fatto che la cessione non possa essere inquadrata tra le forme di sfruttamento economico del brevetto stesso (locuzione evocata dall'articolo 53 comma 2 del TUIR).

Vogliamo però completare il ragionamento, anche per dare conto di un parere indiretto rilasciato dall'Agenzia delle entrate, che giunge a conclusioni opposte e ben peggiori per il contribuente.

Abbiamo infatti intercettato una indicazione nel **parere n. 32, rilasciato in data 4 ottobre 2006 dall'ormai soppresso Comitato Consultivo per l'applicazione delle norme antielusive**. Tale parere viene rilasciato in risposta ad una istanza di un professionista che aveva già ricevuto una indicazione contraria alla propria idea dalla **Direzione Centrale Normativa e Contenzioso**.

Il parere non è interessante in quanto tale, poiché non giunge ad alcuna conclusione esplicita, ma risulta certamente utile in quanto dà conto del parere delle Entrate in merito alla vicenda in analisi. Dal testo, infatti, è possibile desumere quanto segue:

- la questione verte sulla **corretta interpretazione dell'art. 53**, comma 2, lett. b) , del TUIR, poiché li sono collocati gli eventuali redditi derivanti dallo sfruttamento economico delle opere dell'ingegno a beneficio dell'autore
- il contribuente (privato persona fisica) era **titolare di un brevetto** industriale ed intendeva alienarlo; ritenendosi **"inventore non ricercatore"**, riteneva che la **transazione non dovesse generare alcun presupposto impositivo**, fatta eccezione per quello relativo all'imposta di registro;
- **l'Agenzia delle entrate non ha condiviso le argomentazioni** spiegate dall'istante, avendo diversamente ritenuto, in via preliminare, che, ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie, fosse necessario considerare sia **la cessione sia la concessione in uso come due modalità alternative di utilizzazione economica di un brevetto per invenzione industriale**;

- sempre l'Agenzia, inoltre, ha poi osservato come **l'interpretazione sistematica** degli artt. 53, comma 2, lett. b) , 54, comma 8, e 67, comma 1, lett. g) , del T.u.i.r. conduca a qualificare i **redditi dell'inventore** derivanti dalla utilizzazione diretta (ossia, mediante cessione o concessione in uso) di un brevetto industriale, ove non conseguiti nell'esercizio di un'impresa commerciale, **alla stregua di redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo.**

Pertanto, quantomeno per le vie indirette, abbiamo compreso quale sia la tesi delle Entrate; tale indicazione, ovviamente, porta a concludere che l'inventore "occasionale" che ceda a terzi il proprio brevetto (o altra opera dell'ingegno) produce reddito assimilato a quello di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 2 del TUIR.

Si potrebbe osservare che **tale indicazione non è stata poi formalizzata in una risoluzione ufficiale**, con la conseguenza che matura **l'idea che non vi fosse pieno convincimento** in ordine alle conclusioni raggiunte.

In definitiva, dunque, conglobando il caso controverso della scorsa settimana con quello odierno siamo **giunti ad un punto morto**: la casistica rimane certamente aperta e, ci auguriamo, potrà essere arricchita da eventuali contributi dei lettori. E' tuttavia importante riscontrare come, in sede di eventuale accertamento, la posizioni "informale" sopra illustrata potrà essere fatta propria dai verificatori.

## ACCERTAMENTO

---

### ***Pronti, partenza, via al nuovo redditometro!***

di Leonardo Pietrobon

**Finalmente questa volta ci siamo!** Non vuole essere un'esultanza per l'avvio del **nuovo redditometro**, anzi, rappresenta la liberazione dallo stato di incertezza iniziato a fiorire nell'**ormai lontano 2010**, quando, con l'articolo 22 del decreto legge 78 del 2010, il Legislatore ha modificato l'articolo 38 DPR 600/73 riguardante l'accertamento sintetico. L'Agenzia delle Entrate con i **vari comunicati stampa**, i primi chiarimenti di prassi e gli innumerevoli proclami (si veda **L'Editoriale del 10 febbraio 2014: Sul redditometro siamo pronti ... quasi ... forse ...**), di certo **non ha contribuito a dissolvere l'incertezza** ed il timore rispetto al "nuovo" strumento accertativo, soprattutto con riferimento all'utilizzo dei coefficienti ISTAT.

Per fare chiarezza e rasserenare gli animi si è reso necessario l'intervento del **Garante della Privacy**, il quale con il **documento n. 2765110 del 21 novembre 2013**, ha fornito importanti **chiarimenti e restrizioni** applicative allo strumento accertativo come lo intendeva l'Agenzia delle Entrate, dopo l'introduzione del **D.M. 24 dicembre 2012**.

Siamo giunti ora al mese di giugno e le prime **lettere "questionario"** hanno iniziato, ahimè, a giungere nella cassetta della posta di qualche contribuente, come nel caso della **lettera datata 26 maggio 2014**, con la quale una Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate contesta al contribuente una **fortissima sproporzione tra il reddito dichiarato personalmente e a livello di nucleo familiare, rispetto alle spese sostenute nell'anno d'imposta 2009**.

La "letterina" si presenta in modo abbastanza chiaro rispetto ai **"vecchi" questionari**, ai quali i nostri clienti, il più delle volte, hanno riservato una triste fine in fondo al cassetto senza presentare alcuna risposta all'Agenzia, salvo poi ricordarsi dell'esistenza di una comunicazione da parte dell'Ufficio al momento del recapito dell'avviso (o degli avvisi) di accertamento.

L'Agenzia mette subito in evidenza che la ricostruzione sintetica del reddito del contribuente si basa su **spese certe** e su spese collegate al possesso di beni (spese per elementi certi), dedicando in modo schematico e di facile comprensione, anche per i non addetti ai lavori, quali sono le tipologie di spese certe, ossia quelle tipologie di spese per le quali l'Agenzia conosce sia **l'aspetto qualitativo che quantitativo**, e quali sono, invece, le **spese per elementi certi**, in perfetta aderenza con la ripartizione prevista nel D.M. 24 dicembre 2012 e poi ripresa anche dall'Agenzia delle Entrate con la **C.M. 11 marzo 2014 n. 6/E**.

In particolare, il primo elemento messo in evidenza dall'Agenzia è il c.d. "**life stage**", ossia la tipologia di "**famiglia fiscale**" **presente in anagrafe tributaria** in base ai dati delle dichiarazioni presentate dai contribuenti. Nel caso di specie, dopo aver collocato geograficamente il contribuente nella zona "Nord Est", l'Ufficio qualifica il contribuente in questione nella categoria del **nucleo familiare** "Altre tipologie", in quanto, la propria "famiglia fiscale" è rappresentata da un genitore e dai due fratelli. A tale individuazione segue l'indicazione dell'**ammontare dei redditi dichiarati**, sia dal singolo contribuente e sia complessivamente dal nucleo familiare di appartenenza, al quale segue **l'esposizione sintetica dell'ammontare delle spese e degli investimenti rilevati dall'Agenzia** e assunti per la determinazione sintetica del reddito.

L'indicazione sintetica è seguita, in modo schematico e comprensibile, dal **riporto analitico di tutte le spese assunte dall'Ufficio**, mediante una ripartizione che ancora una volta segue le disposizioni di cui al DM 24 dicembre 2012, quali:

- le **spese per l'abitazione ed altri immobili**, in cui vengono riportati in modo preciso i dati dei **contratti di locazione**, con la rispettiva indicazione del canone, e le rate di mutuo pagate nell'anno 2009;
- le **spese per combustibili ed energia**, in cui vengono riportati gli importi relativi alle utenze domestiche;
- le **spese per trasporti**, in cui vengono indicate le **autovetture e i motocicli** di proprietà del contribuente, con la valorizzazione sia delle spese certe e sia delle spese per elementi certi;
- le **spese di altre categorie**, in cui vengono riportate le spese per **polizze assicurative**, nonché i **contributi previdenziali ed assistenziali** versati nell'anno, e i **canoni di leasing** pagati.

La "letterina" prosegue con la richiesta al contribuente di indicare i **dati finanziari**, ossia i **saldi iniziali e finali dei c/c bancari e postali** e dei conti titoli e su questo aspetto molto probabilmente si apriranno molte diatribe con gli Uffici che chiederanno l'esibizione della documentazione comprovante i dati esposti. L'ultima sezione, invece, è dedicata ad accogliere l'indicazione degli investimenti patrimoniali effettuati nei cinque anni successivi all'anno di riferimento (nel caso di specie l'anno 2011).

Da una prima analisi, di quanto recapitato dall'Agenzia, emergono tantissime **conferme**, ma anche qualche **sorpresa**. Con riferimento alle spese relative agli immobili, l'Agenzia, in attesa di chiarimenti (non si sa quali possano essere), attribuisce un **fitto figurativo pari a zero**, in quanto non risulta nel comune di residenza alcuna abitazione in proprietà o in locazione o in uso gratuito da familiare. A tal proposito, forse la conferma per l'Agenzia è che il contribuente in questione non ha la disponibilità di altro immobile oltre a quello risultante dalla banca dati tributaria.

Con riferimento alle **spese per trasporto** il prospetto inviato dall'Agenzia rappresenta una conferma di quanto, ormai da tempo, si sosteneva rispetto al "vecchio redditometro", ossia la

“vetustà” degli indici assunti per la valorizzazione sintetica del reddito nel caso di possesso di un’automobile. Nel caso di specie, prendendo a riferimento la prima autovettura (kw 132), la stessa in base al **“vecchio” strumento** avrebbe sicuramente comportato la **stima di un reddito eccedente €40.000, ora, invece**, in modo del tutto realistico porta ad un **stima di spesa/reddito pari ad € 1.528** (seppur per soli cinque mesi di possesso), determinando al stessa in base sia **dati certi**, quali la **tassa di circolazione e la polizza RCauto**, sia **dati statistici**, quali le **spese per la manutenzione e riparazione**.

Nel caso di specie, gli aspetti che più fanno “sorridere” sono rappresentati dal fatto che:

- l’Ufficio nonostante abbia a disposizione il modello dichiarativo del contribuente, non abbia considerato, o non si sia accorto, che lo stesso, essendo un **piccolo imprenditore agricolo titolare di impresa individuale**, determina il **reddito in modo forfetario** in base al numero di capi allevati e compila il relativo quadro D del modello Unico Persone Fisiche – fascicolo 3;
- i **contratti di muto e di leasing** sono **relativi all’attività d’impresa** e sono stati sottoscritti dal contribuente in qualità di titolare dell’impresa individuale **per l’acquisto e realizzazione di opere necessarie per lo svolgimento della stessa**, di conseguenza tali elementi di spesa non possono essere assunti a riferimento per la determinazione sintetica del reddito;
- con riferimento ai **contributi previdenziali** obbligatori, l’Agenzia non abbia verificato e quindi considerato che gli stessi sono stati versati mediante l’utilizzo in compensazione del credito Iva dell’attività d’impresa e l’uso di risorse finanziarie dell’impresa stessa.

In conclusione, le letterine hanno iniziato ad arrivare, prepariamoci ora a lavorare sul nuovo redditometro!